

Norme di affiliazione di terreni privati al FFI

Capo 1: principi generali

- 1.1 Il FFI prevede una forma associativa particolare definita “affiliazione” avente lo scopo di realizzare una rete nazionale di oasi naturalistiche private gestite secondo indirizzi generali comuni.
- 1.2 Sono proprietari affiliati le persone fisiche o giuridiche che affiliano al FFI uno più terreni di loro proprietà.
- 1.3 I proprietari affiliati sono uniti nella volontà di conservare le risorse forestali rispettando dinamiche evolutive naturali e custodendo la biodiversità.
- 1.4 Il FFI non acquisisce alcun diritto sui proprietari affiliati, sui terreni affiliati o sui loro prodotti.
- 1.5 I proprietari affiliati non acquisiscono alcun diritto sul FFI.

Capo 2: norme generali

- 2.1 Possono essere affiliati i terreni dei quali i proprietari non cedono quote di CO2.
- 2.2 Possono essere affiliati i terreni nei quali
 - a) non sono presenti discariche o rifiuti di origine antropica.
 - b) non vengono realizzate nuove strutture edili fisse ne ampliamenti di quelle esistenti
 - c) non sono eseguiti tagli a scopo commerciale
 - d) ogni ambiente è mantenuto nel proprio status naturaliforme e non si effettuano azioni di manomissione delle dinamiche naturali, ad esclusione di eventuali interventi di rinaturalizzazione previsti in questo testo.
 - e) non si utilizza il fuoco per nessuna ragione, comprendendo anche la tecnica del fuoco prescritto

2.3 Sono previste le seguenti tipologie terreni affiliati:

- a) **Riserva Integrale**, come definita e normata dagli articoli del capo 3
- b) **Riserva a Gestione Naturalistica**, come definita e normata dal capo 4
- c) **Food Forest**, come definita e normata dal capo 5

2.4 Ai terreni di recente o recentissimo rimboschimento si applicano le regole della tipologia di terreno cui sono destinati.

2.5 Terreni soggetti a recente a taglio boschivo di utilizzazione possono essere affiliati solo se:

- a) il taglio è avvenuto quando il terreno non apparteneva all'attuale proprietario
- b) il taglio è avvenuto quando il terreno apparteneva all'attuale proprietario ma sono passati più di dieci anni.

2.6 L'affiliazione di un terreno avviene su richiesta di almeno uno dei proprietari o degli aventi diritto che dichiara le esatte particelle catastali, o loro parti, che intende affiliare e sottoscrive la propria volontà di condurli secondo i principi indicati in questo testo. Il FFI prima di accettare una affiliazione verifica in loco la sussistenza dei requisiti. Ad ogni terreno affiliato il FFI assegna un codice univoco e un nome concordato col proprietario.

2.7 L'affiliazione di un terreno decade:

- a) Su richiesta di almeno uno dei proprietari del terreno.
- b) Se il FFI riscontra qualsiasi non osservanza dei requisiti di affiliazione. A tale scopo il FFI si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche in loco circa lo stato dei terreni affiliati.
- c) I proprietari impediscono o ripetutamente rimandano le verifiche in loco di cui sopra.
- d) Se il proprietario non mette in atto le azioni previste dall'art. 2.9

2.8 Nella fascia di rispetto lungo le linee tecnologiche che attraversano i terreni (infrastrutture a rete) sono ammessi gli interventi sulla vegetazione minimi necessari richiesti per legge, anche se in contrasto con le presenti regole; in tali ambiti è molto apprezzata la costituzione e gestione di ecotoni naturaliformi con specie autoctone locali aventi sviluppo compatibile con l'infrastruttura tecnologica stessa;

2.9 Il proprietario di un terreno affiliato che in forza di legge sia ritenuto obbligato a eseguirvi interventi in contrasto con gli obiettivi previsti in questo testo, se vuole mantenere l'affiliazione deve informare prontamente il FFI il quale lo aiuterà a valutare quali azioni sono possibili per opporsi agli interventi. Il proprietario dovrà esperire tutte le forme di opposizione suggerite, prima di eseguire gli interventi di cui sopra.

2.10 L'affiliazione di un terreno comporta per i suoi proprietari solo i seguenti obblighi:

- a) autorizzare gratuitamente la rappresentazione pubblica grafica e fotografica del terreno sui sistemi informatici del FFI, quali sitiweb e App, e su ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network.
- b) segnalare in loco il terreno con uno o più cartelli indicanti il logo del FFI e il codice univoco assegnato dal FFI.

Capo 3: Riserva Integrale, definizione e norme

3.1 Le "Riserve Integrali" sono aree boscate occupate da alberi o arbusti lasciate alla loro evoluzione naturale, terreni rimboschiti e lasciati poi alle dinamiche evolutive naturali, praterie naturaliformi lasciate alle dinamiche evolutive senza gestione con pascolo o sfalcio.

3.2 Nelle "Riserve integrali" sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi di gestione:

- a) Rinaturalizzazione con particolare riferimento alla riduzione delle influenze antropiche passate e primo indirizzo verso le dinamiche evolutive naturali;
- b) Conversione di cedui in alto fusto nella misura in cui le ceppaie non formino un unico corno; in quest'ultimo caso devono essere ormai considerate come unici individui, alla pari di esemplari d'alto fusto;
- c) Eventuali diradamenti della fustaia, solo se particolarmente motivati;
- d) Lotta alle specie esotiche invasive erbacee e legnose (sono tollerate specie esotiche insediatesi naturalmente che non hanno azioni invasive e di alterazione della cenosi);

3.3 Nelle Riserve Integrali vigono i seguenti obblighi divieti e permessi:

- a) E' vietato qualunque uso commerciale del legname e ogni forma di esbosco dello stesso, compreso l'uso a servizio della proprietà;
- b) E' obbligatorio lasciare le cenosi alla loro evoluzione naturale, a meno di eseguire interventi di rinaturalizzazione;
- c) E' obbligatorio lasciare il legname morto nello stato in cui si trova (in piedi o a terra);
E' ammesso il taglio localizzato di settori di alberi (tronco o rami) lasciando il resto della massa arborea nel punto dove si trova, al solo scopo di ripristinare il passaggio pedonale lungo sentieri esistenti;
- d) E' obbligatorio conservare piante cave, per il loro particolare valore biologico, o presentanti altre irregolarità che forniscono alle stesse un particolare valore naturalistico o paesaggistico;
- e) E' permesso mantenere percorsi pedonali esistenti ma è vietato mantenere o aprire nuove strade carrozzabili e vie di esbosco per mezzi meccanici;
- f) E' permesso effettuare visite guidate esclusivamente pedonali;

Capo 4: Riserva a Gestione Naturalistica, definizione e norme

4.1 Le Riserve a Gestione Naturalistica sono aree boscate occupate da alberi o arbusti, terreni rimboschiti allo scopo, praterie gestite in modo naturaliforme, praterie lasciate all'evoluzione naturale, praterie naturaliformi gestite con pascolo e sfalcio quando strettamente connesse ad ambienti in dipendenza sinergica da conservare.

4.2 La gestione è finalizzata alla conservazione naturaliforme e deve essere sempre svolta a imitazione delle dinamiche naturali che caratterizzano ciascun specifico luogo. Sono permessi solo interventi finalizzati al mantenimento della biodiversità e della capacità del posto di essere rifugio e nutrimento della fauna locale. Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Creazione e gestione delle fasce di ecotono, compreso il mantenimento delle adiacenti praterie con cui gli ecotoni citati si trovano in stretta sinergia;
- b) Rinaturalizzazione con particolare riferimento alla riduzione delle influenze antropiche passate ed ad un primo avvio delle dinamiche evolutive naturali;
- c) Localizzata potatura di rami per agevolare la struttura su differenti piani spaziali;

- d) Valorizzazione delle specie sporadiche;
- e) Conversione di cedui in alto fusto nella misura in cui le ceppaie non formano un unico corno; in quest'ultimo caso devono essere ormai considerate come unici individui, alla pari di esemplari d'alto fusto;
- f) Eventuali diradamenti della fustaia sono accettabili se particolarmente motivati;
- g) Lotta alle specie esotiche invasive erbacee e legnose;
- h) Sono tollerate specie esotiche insediatesi naturalmente che non hanno azioni invasive e di alterazione della cenosi;
- i) Rinfoltimenti con messa a dimora di specie autoctone, rinfoltire aree eccessivamente rade,
- j) È Ammessa la posa di cartellonistica didattica ed informativa su percorsi stabiliti anche all'interno della "Riserva";
- k) E' ammessa l'installazione di piccole strutture mobili a supporto delle attività informative e didattiche.

4.3 nelle Riserve a Gestione Naturalistica vigono i seguenti obblighi divieti e permessi:

- a) E' vietato qualunque taglio e uso commerciale del legname ed ogni forma di esbosco dello stesso, tranne quando previsto ai successivi punti;
- b) E' obbligatorio lasciare il legname morto nello stato in cui si trova (in piedi o a terra); solo per quello a terra è ammissibile a scelta del proprietario una sfrondata, un depezzamento e un posizionamento in modo ordinato senza vanificare comunque il suo effetto per la biodiversità e i cicli biologici, oppure un uso strettamente familiare;
- c) E' ammesso taglio di manutenzione finalizzato alla sfoltitura e al controllo delle specie infestanti privilegiando ove possibile l'abbattimento delle piante dominate. Il legname sottoprodotto della manutenzione può essere utilizzato esclusivamente per usi familiari dei proprietari
- d) L'esbosco del materiale di cui ai punti precedente deve avvenire solo tramite mezzi manuali o animali od eventualmente mezzi motorizzati a basso impatto (es. motocarriola) in grado di circolare sulla sentieristica esistente;
- e) E' obbligatorio conservare piante cave, conformate in modo da avere particolare valore biologico, o altre irregolarità che forniscono alle stesse un particolare valore naturalistico o paesaggistico;
- f) E' permesso mantenere e aprire nuovi sentieri pedonali ma è vietato aprire mantenere o aprire nuove strade carrozzabili e vie di esbosco per mezzi meccanici;

- g) Sono ammesse visite guidate, corsi di educazione ambientale ecc. purché non arrechino danno all'ambiente e disturbo alla fauna. A tal fine sarà possibile aprire e mantenere sentieri pedonali percorribili a piedi o con mezzi ecologici (biciclette, anche elettriche o simili, cavalli ed animali da soma), purché non inneschino meccanismi di erosione eccessiva.

Capo 5: Food Forest, definizione e norme

5.1 Le "Food Forest" rappresentano aree boscate occupate da alberi o arbusti, terreni rimboschiti allo scopo, praterie naturaliformi variamente popolate da formazioni arbustive e gestite in modo naturaliforme, anche con l'azione dell'intervento antropico per modellare la presenza delle differenti specie e dei diversi piani vegetazionali. Nelle Food Forest sono ammesse le pratiche agronomiche afferenti alla permacoltura.

5.2 Vale per le Food Forest quanto previsto al capo 4 per le Riserve a Gestione Naturalistica, con l'eccezione che, oltre a quanto previsto all'art. 4.2, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Gestione agronomica secondo le tecniche della permacoltura;
- b) Sfrondare o tagliare piante per modellare la presenza delle diverse specie secondo i differenti piani spaziali secondo le esigenze della permacoltura in atto;
- c) Messa a dimora di specie autoctone ed eventualmente specie esotiche (aventi carattere non invasivo) necessarie a raggiungere un sufficiente livello produttivo del terreno con riferimento all'attività di permacoltura avviata;
- d) Realizzazione di piste carrozzabili se strettamente necessaria alle attività di permacoltura;